

Gli art. 55 e 57 del c.p.p. dispongono sulle “Funzioni e qualifiche di Polizia Giudiziaria”.

Gli art. artt.120, 126, 152 e 156del c.p. e gli artt. 336 e 340 del c.p.p. dispongono del “Diritto di querela e delle modalità di ricezione della stessa”.

l'art. 348 del c.p.p. dispone sugli “atti che possono essere esercitati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria”.

Le autorizzazioni di polizia del T.U.L.P.S.

Gli art. 380 e381 c.p.p. dispongono “sull’arresto obbligatorio in flagranza” e “sull’arresto facoltativo in flagranza”.

La notizia di reato.

Nei delitti contro la pubblica amministrazione, gli art. 314, 317, 318 e 319 del c.p. dispongono sul “peculato, sulla concussione e sulla corruzione”.

Gli art. 476, 477, 478, 479 e 480 del c.p. dispongono sulla “falsità in atti commesso dal pubblico ufficiale”.

Gli art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, 337 Resistenza a un pubblico ufficiale e 341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale dispongono dei “delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”.